



CITTÀ DI GROTTAGLIE

PROVINCIA DI TARANTO

ORDINANZA n. 104

PROT. n. 9610 del 21/04/2009

Oggetto: Orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, sale da gioco, sale da biliardo etc.

IL SINDACO

PREMESSO CHE la Città di Grottaglie ha ottenuto di recente il titolo di Città d'Arte e, quindi, è iscritta nel registro regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d'Arte giusta Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 59 del 18/02/2009;
CHE in ragione di tale insigne riconoscimento ed in virtù di quanto disposto dall'art. 18 della L.R. n. 11/2003 e successive mm. ed ii. gli esercenti per la vendita al dettaglio determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura e possono derogare dall'obbligo della chiusura festiva e domenicale nelle domeniche e festività comprese nel periodo maggio – settembre;
CHE la statuizione della norma sopra richiamata pur essendo specificamente rivolta agli esercizi di vendita al dettaglio può essere legittimamente estesa ai pubblici esercizi in genere e ciò in quanto lo spirito sotteso alla norma di cui all'art. 18 della L.R. 11/2003 e successive modifiche ed integrazioni non produrrebbe gli effetti voluti se la libertà di autonoma fissazione degli orari di apertura e chiusura verrebbe preclusa ai detti esercizi;
RITENUTO in relazione a tanto ed analogamente a quanto già disposto per gli esercenti di vendita al dettaglio di dover introdurre detta possibilità anche per i pubblici esercizi;
RITENUTO conseguentemente a tanto di dover ridisciplinare con detta possibilità gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, sale da gioco, da biliardo ecc.;
VISTO l'art. 50 del T.U.EE.LL. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce al Sindaco la competenza a coordinare gli orari degli esercizi e dei servizi pubblici della Città;
VISTO l'art. 54 del D.P.R. n. 616/77 che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative relative alla determinazione degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;
CONSIDERATO che tra le funzioni di Polizia Amministrativa di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con R.D. n. 773/31, attribuite ai Comuni dall'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977, figurano le autorizzazioni di Polizia Amministrativa per l'esercizio delle attività di pubblici spettacoli, trattenimenti e sale giochi previsti dagli artt. 86, 68 e 69 del citato T.U.L.P.S.;
TENUTO CONTO che tale competenza risulta confermata dall'art. 161 del D.Lgs.n. 112/98 il quale conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali tutte le funzioni ed i compiti di Polizia Amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite ed attribuite, fatte salve le riserve allo Stato di cui all'art. 160 del decreto citato;
VISTO l'art. 54 del T.U.EE.LL ed a modifica di quanto disposto in materia con precedente ordinanza n. 160 del 03/07/2008;

DISPONE

Nel periodo estivo da maggio a settembre, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, pizzerie, birrerie, caffetterie, gelaterie, sale da thé etc.) determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura.

Il Sindaco per motivate esigenze di interesse generale o in presenza di disturbo della quiete pubblica indotto dal pubblico esercizio o dai suoi avventori, ha facoltà di ridurre l'orario di attività scelto dall'esercente anche per un tempo indeterminato.

Nel periodo invernale che va da ottobre ad aprile gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande osservano la seguente regolamentazione in materia di orari di apertura e chiusura:

Pubblici esercizi di tipo A ex art. 5 Legge 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
ORARIO MINIMO DI ATTIVITA'dalle ore 10,00 alle ore 22,00;
ORARIO MASSIMO DI ATTIVITA'dalle ore 10,00 alle ore 03,00;
Pubblici esercizi di tipo B ex art. 5 della Legge 287/91 (bar, caffè, gelaterie ed esercizi similari);
ORARIO MINIMO DI ATTIVITA'dalle ore 06,00 alle ore 21,00;
ORARIO MASSIMO DI ATTIVITA'dalle ore 03,00 alle ore 02,00;
Pubblici esercizi di tipo D ex art. 5 della Legge 287/91 ove è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche (caffetterie, gelaterie, sala da thé ed esercizi similari);
ORARIO MINIMO DI ATTIVITA'dalle ore 06,00 alle ore 21,00;
ORARIO MASSIMO DI ATTIVITA'dalle ore 03,00 alle ore 02,00;

E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'esercizio (viceversa) fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia massima di due ore consecutive.

Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita, deve cessare ogni servizio e somministrazione agli avventori ed il locale deve essere sgombrato. All'orario di chiusura non sono ammessi clienti all'interno del locale, ma esclusivamente personale di servizio.

Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente all'Ufficio Commercio l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile e vidimato dal predetto ufficio.

Negli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è consentita la vendita per asporto a partire dalle ore 07,00 e sino alle ore 22,00.
In ogni periodo dell'anno, al fine di escludere ogni possibile turbativa ai cittadini, i pubblici esercizi, situati all'interno del centro abitato, che effettuano somministrazione di alimenti e bevande in spazi esterni o immediatamente adiacenti il locale hanno l'obbligo di cessare l'attività all'esterno entro e non oltre le ore 01,00.

In ogni periodo dell'anno la chiusura settimanale è facoltativa.

La violazione alle presenti disposizioni è sanzionata ai sensi della Legge 25 agosto 1991 n. 287 come modificata dal Decreto Legislativo 13 luglio 1994 n. 480.

Per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla lettera C dell'art. 5 Legge 287/91 effettuata in via complementare all'attività principale di trattenimento e svago:

viene osservato l'orario consentito per l'attività prevalente di intrattenimento e svago.

ESERCIZI PER L'ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SVAGO (sale da ballo, discoteche etc.)

Per gli esercizi pubblici che svolgono attività di intrattenimento e svago, danzante e musicale quali discoteche, sale da ballo, locali notturni etc. la fascia oraria massima consentita è dalle ore 20,00 alle ore 4,30 a condizione che la propagazione di emissioni sonore non superi i livelli consentiti e che non si verifichino disagi alla quiete dell'ambiente circostante, nel qual caso il Sindaco può imporre l'anticipazione dell'orario di chiusura.

Almeno un'ora prima dell'orario di chiusura dovrà cessare ogni attività di somministrazione di alcolici e superalcolici.

Nell'ultima ora di attività e fino alla chiusura del locale dovrà essere ridotto il livello delle emissioni acustiche.

Nei pubblici esercizi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande ove viene esercitata in via complementare l'attività di pubblico spettacolo deve cessare ogni forma di intrattenimento entro e non oltre le ore 24,00.

SALE GIOCHI, SALE DA BILIARDO, BOWLING ETC.

Le sale pubbliche da gioco dovranno osservare il seguente orario:
apertura mattutina: dalle ore 09,00 alle ore 13,00
apertura serale: dalle ore 16,00 alle ore 01,00.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo sono sanzionate ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e del relativo regolamento di attuazione.

Gli organi di controllo sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza che ha efficacia fin dal giorno della sua adozione.

Il presente provvedimento viene notificato a:

- Comando di Polizia Municipale
- Commissariato di Pubblica Sicurezza
- Stazione Carabinieri

**Sede
Città
Città**

Grottaglie, 20/04/2009

Bc

**IL SINDACO
Dr. Raffaele BAGNARDI**